



PROVINCIA DI SONDRIO
settore "Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti"
servizio "Viabilità"

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI AFFIDAMENTO
SERVIZI INVERNALI TERRITORIALMENTE DIVERSI
(GRUPPI) PER IL BIENNIO
2013/2014 - 2014/2015

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di sgombero della neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio, di apertura di passi alpini e il mantenimento estivo degli stessi, da eseguirsi sulle strade provinciali indicate nelle tabelle (Allegato A) e planimetrie (Allegato B) allegate quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato. E' compreso nel presente appalto anche il servizio di sfalcio dell'erba dalle banchine nonché lo sfalcio dell'erba sulle scarpate, e il taglio di rami sporgenti oltre le banchine delle strade provinciali indicate negli allegati A e B.

Articolo 2 – durata dell'appalto

L'appalto viene affidato per tre stagioni come di seguito specificate:

SERVIZIO INVERNALE

- stagione invernale 2013 - 2014 (dal 15 ottobre 2013 al 31 maggio 2014);
- stagione invernale 2014 - 2015 (dal 15 ottobre 2014 al 31 maggio 2015);

SERVIZIO SFALCIO E TAGLIO RAMI

- taglio rami da effettuarsi nel mese di novembre; lo sfalcio del verde da effettuarsi su indicazione del personale tecnico del servizio nei seguenti periodi: primo sfalcio entro il 30 giugno di ogni stagione.

Alla scadenza del contratto l'appalto cesserà automaticamente ogni validità per entrambe le parti senza bisogno di comunicazione alcuna.

In mancanza di nuova gara di affidamento l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato, sino subentro della nuova Ditta appaltatrice.

L'affidamento del servizio in oggetto potrà essere rinnovato per le stagioni invernali 2016–2018 (dal 15 ottobre 2016 al 30 maggio 2018) a discrezione della Provincia di Sondrio.

Articolo 3 - ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara biennale, per ciascun gruppo, è specificato nella tabella riportata di seguito; tali importi sono al netto dell' IVA, applicabile nella misura di legge.

Tali importi calcolati a forfait per l'intero periodo contrattuale sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto senza che la Ditta possa comunque pretendere speciali compensi e neppure richiedere la revisione del presente contratto. L'importo forfetario è

soggetto a ribasso d'asta. I servizi oggetto del contratto vengono compensati con pagamenti di periodicità bimestrale, come previsto nello schema riportato all'articolo 5. L'importo da corrispondere potrà essere variato in relazione ad atti amministrativi o eventi naturali che comportano la riduzione e/o estensione del gruppo di strade provinciali. La modifica dell'importo è applicata in termini direttamente proporzionali alla variazione della lunghezza delle strade di ogni singolo gruppo.

N. Gruppo	Nome gruppo	Importo annuale 2013_2014	Importo annuale 2014_2015	Importo biennio 2013_2015
1	Gavia invernale	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 158.000,00
2	Alta valle	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 106.000,00
3	Stelvio	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 104.000,00
4	Teglio	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 136.000,00
5	Panoramica	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00
6	Orobica	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
7	Tartano	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 106.000,00
8	Valeriana orientale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
9	Triangia	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 52.000,00
10	Terziere di mezzo	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00
11	Valmalenco	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 136.000,00
12	Val Masino	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 118.000,00
13	Cech	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 98.000,00
14	S. Marco	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00
15	Val Gerola	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 162.000,00

N. Gruppo	Nome gruppo	Importo annuale 2013_2014	Importo annuale 2014_2015	Importo biennio 2013_2015
16	Valeriana Occidentale	€ 91.000,00	€ 95.000,00	€ 182.000,00
17	Trivulzia	€ 51.000,00	€ 60.000,00	€ 102.000,00
18	Isola	€ 43.000,00	€ 55.000,00	€ 86.000,00
19	Gavia estivo	€ 27.000,00	€ 36.000,00	€ 54.000,00
Totale		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 2.200.000,00
IVA 21%		€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 462.000,00
Sommano		€ 1.331.000,00	€ 1.331.000,00	€ 2.662.000,00

Articolo 4 – sistemi di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta del gruppo di riferimento con le modalità previste dall'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006.

Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati, ai sensi dell'art 34 del D.Lgs. n. 163/2006. La valutazione sulla congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto disposto agli articoli 86, 87, 88, 89 del D.lgs. n. 163/2006. Tutta le condizioni di cui al presente capitolato sono valide, indipendentemente dal numero di lotti per cui si concorre.

Articolo 5 – modalità di misurazione e pagamento dei servizi

a) Misurazione dei servizi – Le prestazioni sono affidate a Corpo sono omnicomprensive di tutto quanto necessario per l'effettuazione del servizio sgombero neve, trattamento antigelo e taglio del verde a perfetta regola d'arte e per la totale durata delle 2/4 stagioni invernali indicate in precedenza e saranno liquidate in base al corrispettivo forfettario offerto con le scadenze previste nella sottostante voce "pagamenti in acconto" al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 14. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi luogo di espletamento del servizio anche se fuori strada;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
- c) per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- d) per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
- e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie l'esecuzione di particolari lavorazioni in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all'Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo, così come sono da intendersi compresi nel prezzo a corpo tutti gli eventuali, ulteriori oneri derivanti da precipitazioni eccezionali o da periodi con temperature particolarmente basse. Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tali oneri che l'Appaltatore ha preventivamente valutato in fase di presentazione dell'offerta. La Provincia avrà la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione dei servizi, ordinando all'Impresa l'uso di diverse modalità di intervento. Con la sottoscrizione del contratto e relativi allegati l'impresa si obbliga ad accettare questa clausola.

b) Pagamenti in acconto – Verranno effettuati tre pagamenti uguali, con cadenza bimestrale a partire dal primo pagamento stagionale che “matura” dal 1° gennaio. Ogni acconto ammonta ciascuno al 30% dell'importo di contratto; il restante 10% per ogni stagione invernale sarà corrisposto ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione.

Non saranno consentite variazioni ai pagamenti come sopra riportati.

Gli oneri di sicurezza, verranno corrisposti in misura proporzionale ai servizi resi, contestualmente ai pagamenti in acconto.

c) Certificato regolare esecuzione dei servizi - Sarà redatto, per ogni stagione invernale e sarà compilato non oltre tre mesi dalla data di effettiva ultimazione.

Articolo 6 – Gestione del personale, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

L'appaltatore deve destinare al servizio oggetto del presente capitolato personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto. L'appaltatore deve altresì assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in materia. L'Amministrazione provinciale di Sondrio rimane del tutto estranea ai rapporti in qualsiasi modo intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale allo stesso dipendente.

All'atto della consegna del servizio l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni prestazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la provincia in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

Articolo 7 - Sicurezza

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 s.m.i., la Provincia ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza così come dettagliato all'art. 3 – Ammontare dell'Appalto.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 s.m.i. la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà presentare alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'Impresa assuntrice solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a terzi di qualsiasi genere causati dalla stessa nell'espletamento del servizio in oggetto.

Articolo 8 – Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano.

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 9 – Obblighi assicurativi

Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell'affidamento.

A) Responsabilità civile automezzi.

Apposite polizze - per tutti i veicoli utilizzati per il servizio - stipulate presso primarie compagnie assicuratrici e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari.

A pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:

1. il massimale non dovrà essere inferiore ad € 7.000.000,00 (euro sette milioni) per sinistro;
2. ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all'esecuzione del servizio;
3. ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere clausola ricorso terzi con un massimale di almeno € 500.000,00.

B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

Apposita polizza ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO). I massimali di risarcimento saranno non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

- ambito RCT: € 3.000.000,00 (euro tre milioni) per sinistro;
- ambito RCO: € 3.000.000,00 (euro tre milioni) per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 (euro due milioni) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

Saranno espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

1. descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
2. estensione ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
3. estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario del servizio potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O., già attivata, avente le medesime

caratteristiche e massimali previsti per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un certificato dell'Impresa d'Assicurazione, nel quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Alla stazione appaltante dovrà essere consegnata copia della polizza, specifica, o del certificato alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la stazione appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

Articolo 10 – Obblighi del personale

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Provincia in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Articolo 11 – Consegna del servizio

L'appalto di cui al presente capitolato ha validità dalla data del verbale di consegna del servizio.

La consegna del servizio avverrà mediante apposito verbale a firma del responsabile del procedimento e controfirmato dall'impresa appaltatrice.

Qualora si presentino ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizzato dal dirigente del settore può consegnare il servizio subito dopo l'aggiudicazione definitiva previa acquisizione della documentazione di rito.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato, e

dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità, a termini di legge, di tutti i mezzi necessari al corretto espletamento del servizio relativo al gruppo aggiudicato, fornendo l'elenco dei mezzi impiegati con relative copie fotostatiche del libretto di circolazione, i nominativi degli operatori/autisti e il nominativo del responsabile della ditta con relativo recapito telefonico. Il numero telefonico trasmesso alla Provincia dovrà essere attivo 24 ore su 24 e per tutta la durata del servizio. Nel caso di modifica del numero di telefono dovrà essere data tempestivamente comunicazione alla Provincia che a sua volta provvederà a trasmetterla ai propri operatori che svolgono i turni di reperibilità. In caso di mancata sottoscrizione del verbale di consegna, la Provincia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

Articolo 12 – Verifiche e controlli

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio. Il personale della Provincia dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato redigendo il verbale di verifica.

Qualora da tali verifiche risultino difformità o irregolarità nello svolgimento del servizio rispetto agli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento previa contestazione scritta applicherà le penali.

Articolo 13 – Cauzione provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria.

Per la partecipazione alla gara d'appalto e/o gara ufficiosa è necessario effettuare un deposito cauzionale provvisorio fissato nella misura del 2% dell'importo del servizio posto a base di gara da prestare nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigente.

La relativa documentazione dovrà essere presentata in sede di offerta e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria, versata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, dovrà protrarsi per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta e fino alla stipulazione del contratto; la stessa verrà restituita

all'aggiudicatario al momento della stipulazione del contratto, con contestuale presentazione della cauzione definitiva.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto).

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale pari al 10 %.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore; l'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Articolo 14 – Penali

In caso di ritardo nell'adempimento all'obbligo del servizio oggetto dell'appalto oggettivamente accertato dal personale della provincia anche attraverso i media, i rappresentanti di enti pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, l'Impresa sarà soggetta ad una detrazione di € 200,00= per ogni chilometro o frazione di chilometro di strada non agibile (ovvero non transitabile in sicurezza). Qualora a causa di tardivo o inadeguato intervento imputabile a negligenza dell'impresa assuntrice, si verifichi la chiusura al transito di una tratta di strada Provinciale compresa nel gruppo oggetto dell'appalto, verrà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ogni ora o frazione di ora di interruzione del transito.

Il pagamento della detrazione non esime l'Impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette detrazioni sono cumulabili.

In caso di gravi inadempienze, in numero superiore a 3 (tre), si procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa con le procedure previste all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Le penali verranno detratte dal pagamento rateale come previsto al relativo articolo 5.

Articolo 15 – Divieto di subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia, sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

E' escluso il pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento).
- b) in ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
- c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Provincia resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

Articolo 16 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge domicilio c/o presso la sede stazione appaltante.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la sede di cui sopra con espresso esonero dell'Ente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti

dipendenti da qualsiasi causa. L'Impresa dovrà designare, contestualmente alla accettazione del presente atto, un proprio rappresentante, residente nella zona dei lavori, che dovrà avere le capacità e l'incarico di ricevere ordini, indicandone il domicilio ed il numero telefonico, in modo da renderlo reperibile in ogni ora diurna e notturna, ventiquattro ore su ventiquattro anche nei giorni festivi e prefestivi.

E' facoltà insindacabile della Provincia rifiutare il rappresentante e, se nel caso, risolvere il rapporto.

Articolo 17 – Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale dell'appaltatore che in ogni caso rinuncia al diritto di rivalsa che gli derivi nei confronti della Provincia.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento e definizione delle controversie

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, operano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.

Si conviene espressamente, con riferimento all' articolo 1456 del Codice Civile , che la risoluzione di diritto con effetto immediato del contratto, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvenga nelle seguenti ipotesi:

- a) laddove l'appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto;
- b) per gravi irregolarità, dovute a negligenza, nella conduzione del servizio o nella gestione amministrativa;
- c) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione provinciale.

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'Appaltatore, attraverso l'incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi eccedenti il valore della stessa.

Articolo19 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Tutte le controversie tra la Provincia e l'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Sondrio. È da intendersi esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative e regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile, n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Articolo 20 - Descrizione sommaria dei servizi

I servizi di sgombroneve e di insabbiamento del piano viabile di cui trattasi comprendono tutte le opere, noleggi e forniture necessarie per mantenere il piano viabile e le relative pertinenze del gruppo di strade in premessa indicato in buono stato di conservazione e in ogni caso tutti gli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza del transito sulla strada.

Nella sua organizzazione l'Impresa dovrà attenersi agli ordini trasmessi dalla Provincia.

I servizi consistono in tutti gli interventi atti a mantenere percorribile la strada con la necessaria sicurezza, osservando in particolare:

- 1) di mantenere la sede stradale sgombra dalla neve, ivi compreso il taglio di valanghe e slavine, e in ogni caso nelle condizioni tali da garantire il transito in condizioni di sicurezza. Ove necessario dovranno essere installati non meno di n. 1 (diconsi numero uno) paletti di segnalazione posizionati ad una distanza massima di m. 20 l'uno dall'altro;
- 2) di rimuovere lo strato nevoso sui piazzali e di regolare i tagli e gli allargamenti delle curve, effettuati sia a mano oppure a macchina, secondo le regole d'arte;
- 3) di provvedere, dal 15 ottobre 2013 al 31 maggio 2014 - 15 ottobre 2014 al 31 maggio 2015 e 15 ottobre 2015 al 31 maggio 2016 - ed eventualmente ogni qualvolta richiesto dalla Provincia, alla sorveglianza giornaliera della strada con l'obbligo di comunicare al personale dell'ente tutte le novità riguardanti lo stato della strada stessa e sue pertinenze, nonché la situazione del traffico. All'occorrenza dovrà, altresì, provvedere ad apporre tutta la segnaletica verticale di proprietà dell'Impresa a seguito di interruzioni per slavine, valanghe, frane, danni alla strada od altro;
- 4) di provvedere allo smaltimento rapido delle acque meteoriche in modo da eliminare il loro ristagno sia sulla strada sia nei fossi, a seguito della presenza dei materiali antigelo sparsi e di neve, con eventuale taglio del margine laterale nevoso;
- 5) di provvedere al trasporto dalle piazzole o da altro luogo di deposito lungo la strada dei materiali occorrenti, sabbione, salaccio, eccetera e spargimento di detti materiali;
- 6) di sbarrare con cartelli e limiti invalicabili, come previsto dal codice della strada, la sede stradale quando la stessa viene chiusa al transito con ordinanza;
- 7) di rifornire i depositi di cantiere dei prodotti chimici per disgelo stradale (cloruri di sodio/calcio/magnesio) nelle quantità minime di cui alla tabella 1 dell'articolo 5, per uso

antigelo in più riprese, con carichi non inferiori a 100 quintali, al bisogno, ovvero a carichi ritenuti congrui dalla Provincia, la qualità e l'uso dei prodotti deve essere conforme alle normative vigenti;

- 8) di abbattere crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti delle gallerie;
- 9) nel prezzo del servizio è altresì compresa la fornitura, ovvero il nolo ed il consumo degli attrezzi, degli utensili e degli arnesi di lavoro, nonché dei segnali prescritti a norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, da apporre sui tratti di strada dove si svolgono i servizi. Oltre al servizio di sgombroneve ed insabbiamento è previsto lo sfalcio dell'erba ed il taglio dei rami sporgenti oltre la banchina, nonché lo sfalcio dell'erba sulle scarpate. Il servizio di sfalcio delle banchine stradali e sulle scarpate stradali, delle ramaglie sporgenti sulla banchina deve essere eseguito con macchine falcianti, decespugliatori nei tempi previsti all'articolo 2. Questo servizio dovrà essere condotto nel rispetto delle norme di sicurezza fisica dei lavoratori e con il necessario posizionamento di segnaletica stradale temporanea.

Articolo 21 – Mezzi e materiali per lo svolgimento del servizio: dotazioni obbligatorie e condizioni di approvvigionamento

1) Lo sgombroneve sarà effettuato mediante l'impiego di mezzi in dotazione dell'Impresa, siano essi a spinta oppure di mezzi speciali rotativi (frese, turbine), di pale meccaniche, di ruspe e di automezzi sufficienti per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Lo spargimento di sabbione e di salaccio dovrà essere eseguito con mezzi idonei appartenenti all'Impresa.

Tutte le operazioni relative al carico della sabbione e del salaccio dai depositi e dalle piazzole di sosta ed al relativo spargimento sul piano viabile sono a totale carico dell'Impresa.

La consistenza minima dei mezzi sgombroneve in dotazione all'Impresa e del salaccio da fornire, che dovrà essere permanentemente depositato presso le aree concordate con la Provincia, dovrà corrispondere a quanto indicato nella tabella 1.

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio per le operazioni di manutenzione invernale, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, dovranno essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata apposizione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale. Prima della consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà inoltre

fornire ed installare, a proprio onere, un dispositivo di localizzazione e comunicazione sui mezzi spandisale in uso in grado di monitorare i seguenti parametri durante il servizio:

- posizione dei mezzi e operatività delle attrezzature (spandisale, frese, vomeri).

2) L'appaltatore è tenuto ad impiegare materiali (inerti e Sali) conformi alla vigente normativa e idonei allo svolgimento del servizio.

I requisiti minimi di accettazione del cloruro di sodio sono:

- caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 97 - 98% del prodotto già sofisticato; parti insolubili massimo 1%; antimpaccante 60 ppm.; altri componenti massimo 1%.

- caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 1,5%; valore pH7; Peso specifico 1,25 Kg/l; solubilità minimo 350 gr/litro a 0° C

- caratteristiche granulometriche: tipo asciutto, senza umidità con anti ammassante e/o antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio:

Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 10° C.

Nelle miscele inerti/sale antigelivo dovrà essere utilizzata sabbia con fascia granulometrica 0 – 3 mm.

In sede di gara l'Impresa è tenuta a dichiarare la disponibilità dell'attrezzatura minima esplicitando tipo e targa dei mezzi.

TABELLA 1

Articolo 22 - modalità di svolgimento dei servizi manutentori a forfait con mezzi sgombraneve

Il servizio sgombraneve e lo spargimento di salaccio e sabbione lungo le strade dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni festivi e non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire tempestivamente ed in ogni momento la sicurezza alla circolazione stradale; la strada dovrà essere perfettamente agibile, sgombra di neve, priva di scivolosità e ghiaccio.

In ogni caso di necessità e nei casi segnalati sia telefonicamente sia per iscritto dal personale della Provincia e/o dagli organi di polizia e rappresentanti dei comuni, l'Impresa è tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, per eliminare incombenti pericoli e segnalarli, ad eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio appostazione di segnaletica prevista dal codice della strada in caso di slavine, valanghe ed altro). L'Impresa ha in ogni caso l'obbligo di prendere contatto immediato con il personale della Provincia che dovrà pertanto essere sempre informato sul servizio da svolgere e/o svolto.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla sottostante superficie stradale, né alle proprietà private; in particolare per quanto riguarda lo sgombraneve si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella della carreggiata stradale, o che verrà stabilita dal personale della Provincia.

Gli oneri per il rientro in deposito dei mezzi sgombraneve, nonché per i percorsi effettuati a lama e fresa non operante e fuori dai tronchi stradali afferenti il servizio sono compresi nel prezzo forfetario del servizio.

L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente atto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, quindi, né riduce la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale della Provincia e la eventuale approvazione di opere da parte della Provincia per lavori da eseguirsi non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

La velocità da osservare durante il servizio sgombraneve e spargimento di sabbione e salaccio antigelo dovrà essere mantenuta entro i limiti compatibili con l'esigenza del servizio stesso e con la necessità di non costituire intralcio alla circolazione stradale ed arrecare danni alle strutture e cose pubbliche e/o private.

Di norma la velocità degli automezzi addetti a tale servizio dovrà essere compresa fra un minimo di 5 Km/h ed un massimo di 40 Km/h.

L'Impresa dovrà provvedere alla segnalazione lungo il tronco stradale mediante il collocamento di regolari cartelli indicanti eventuali pericoli di valanghe o slavine, nonché di eventuali interruzioni, di concerto con le forze dell'ordine, provvedendo anche a istituire, all'occorrenza e tempestivamente, punti di sbarramento e guardiania con personale opportunamente dotato di mezzi telefonici per comunicazioni.

E' fatto obbligo all'Impresa di porre sui mezzi destinati al servizio tutte le indicazioni ed accorgimenti previsti dalle norme del codice della strada.

In caso di inadempienza nell'ordinato svolgimento dei servizi la Provincia provvederà a mezzo di altre ditte addebitando la spesa all'Impresa stessa oltre all'applicazione della detrazione di € 500,00= per ogni automezzo sostitutivo impiegato.

La Provincia segnalerà il nominativo del personale incaricato del controllo dei servizi.

Sono a carico dell'Impresa: le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati sia con le lame sgombroneve sia con spanditori compresi i relativi allacciamenti elettrici, la fornitura di olio idraulico occorrente per il funzionamento delle pompe di sollevamento delle lame sgombero neve.

Il servizio sgombero neve dovrà essere effettuato in modo da assicurare, per ogni passata, lo sgombero di almeno una corsia di m. 2,50. Con riferimento allo sgombero neve il servizio dovrà comunque essere effettuato quando lo spessore del manto raggiungerà un'altezza media tra 5 ed 8 cm.

Solo per alta montagna (superiore a 1200 m. s.l.m.) si dovrà, inoltre, provvedere con l'esplosione di mine e con dovuti accorgimenti di sicurezza a provocare la caduta di valanghe nei punti pericolosi o soggetti a tale pericolo.

La riapertura al transito dei tratti di strada chiusi per valanghe o slavine dovrà essere effettuata dal personale della Provincia e dall'Impresa previo ottenimento di parere tecnico adeguato.

Gli operai addetti a vari servizi di cui sopra, anche durante gli interventi notturni e festivi, dovranno indossare un camiciotto rifrangente che dovrà portare un segno distintivo dell'Impresa assuntrice dei lavori.

I mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno esporre in modo visibile nominativo della ditta, del committente, l'oggetto del servizio ed il gruppo relativo alle strade sulle quali è svolto il servizio.

Articolo 23 - Danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa ne fa denuncia alla Provincia entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Articolo 24 – Apertura estiva del passo Gavia e oneri di mantenimento

I lavori di che trattasi consistono nell'apertura e mantenimento al transito del Passo del Gavia fino al permanere delle condizioni meteorologiche favorevoli al transito veicolare e comunque non prima del 30 settembre di ciascun anno.

A) Apertura del passo d'alta montagna del Gavia

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente affidamento e per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione lavori.

In particolare il taglio della neve e delle slavine e l'installazione dei parapetti a barriere, rimosse prima della chiusura invernale della strada, dovranno essere effettuati con idonee macchine operative.

L'impiego di squadra tipo, noli di mezzi meccanici per trasporti, rimozione materiale franato disgiunto e per altri impieghi ed i lavori a misura saranno effettuati lungo gli interi tratti, oggetto del presente affidamento.

L'Impresa deve altresì controllare e verificare la consistenza e lo stato di manutenzione dei muri di sostegno della strada, tombotti, tombini e ponti e, in caso di supposto pericolo, darne immediatamente comunicazione alla Provincia in caso di effettiva e comprovata necessità, chiudendo al transito la strada.

I lavori e la sorveglianza di cui sopra consistono nei seguenti interventi:

- 1) nel mantenere costantemente sgombro dalla neve compreso le valanghe e le slavine ed aperta al traffico la sede stradale per tutto il percorso dal km. 15 + 800 (località Paradiso) al Passo Gavia;
- 2) nell'apertura dello strato nevoso di piazzole e nella regolarizzazione dei tagli, allargamenti delle curve, effettuati sia a mano oppure a macchina, come meglio riterrà l'appaltatore, per garantire la tempestività delle opere;

- 3) nella sorveglianza giornaliera della strada con l'obbligo di comunicare al personale dell'Amministrazione tutte le novità riguardanti lo stato di consistenza delle strade e sue pertinenze, nonché la situazione del traffico;
- 4) nella manutenzione delle scarpate, con taglio degli arbusti;
- 5) nella manutenzione delle alberature e delle siepi stradali, compresa la potatura e il taglio a regola d'arte in conformità alle istruzioni che di volta in volta saranno impartite dal personale della Provincia;
- 6) controllo periodico mensile dei pozzetti, cunette e tombini e loro pulizia e spurgo;
- 7) nello smaltimento rapido delle acque meteoriche in modo da eliminare il loro ristagno sulla strada e nei fossi, anche per la materia deposta e per la neve.

I lavori e la sorveglianza di pronto intervento, che si compensano con un canone forfetario giornaliero consistono in tutti quegli interventi da effettuare sia di giorno che di notte 24 ore su 24 (al di fuori del normale orario di lavoro), anche nei giorni festivi per le prestazioni di qualsiasi atto e garantire la sicurezza del traffico, comprese quelle relative allo sgombraneve, insabbiatura e spandimento di salaccio.

Rimane stabilito che i lavori non compresi negli elenchi di cui sopra e la fornitura di tutti i materiali nelle piazzole e negli altri luoghi di deposito, verranno compensati a parte applicando il prezzario della Provincia riferito all'anno nel quale si svolgono i lavori.

B) Mantenimento della transitabilità dal km. 15 + 800 al km. 26 + 523

L'attività di sgombraneve e di spargimento di materiale antigelo sul piano viabile di cui trattasi, comprende tutte le opere, noleggi e forniture necessarie per mantenere il piano viabile e le relative pertinenze delle statali in oggetto, in perfetto stato di conservazione e comunque tutti quegli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza del transito sulle strade.

Per la loro organizzazione l'Impresa dovrà attenersi agli ordini dell'Amministrazione trasmessi dal responsabile del procedimento e personale di sorveglianza.

Il lavoro consiste essenzialmente in tutti gli interventi atti a mantenere percorribile la strada con la necessaria sicurezza, osservando in particolare:

- 1) di mantenere la sede stradale sgombra dalla neve, ivi compreso le valanghe e le slavine, e comunque tali da garantire il transito in condizioni di sicurezza. Ove necessario dovranno essere installati non meno di numero uno paletti di segnalazione ai mezzi di servizio sgombraneve posizionati ad una distanza massima di m. 20,00 l'uno dall'altro.

- 2) di rimuovere lo strato nevoso su piazzole e di regolare i tagli e gli allargamenti delle curve, effettuati sia a mano oppure a macchina, secondo le regole d'arte;
- 3) di provvedere, fino al permanere delle condizioni meteorologiche favorevoli al transito veicolare e comunque almeno fino al 30 settembre di ciascun anno, ed eventualmente ogni qualvolta richiesto dal committente, alla sorveglianza giornaliera della strada con l'obbligo di comunicare al personale dell'Ente tutte le novità riguardanti lo stato della strada stessa e sue pertinenze, nonché la situazione del traffico. All'occorrenza dovrà, altresì, provvedere ed apporre tutta la segnaletica verticale di proprietà dell'Impresa a seguito di interruzioni per slavine, valanghe, frane, danni alla strada od altro;
- 4) di provvedere allo smaltimento rapido delle acque meteoriche in modo da eliminare il loro ristagno sia sulla strada che nei fossi, a seguito della presenza dei materiali antigelo sparsi e di neve, con eventuale taglio del margine laterale nevoso;
- 5) di provvedere al trasporto dalle piazzole o da altro luogo di deposito lungo la strada dei materiali occorrenti, sabbione, salaccio, ecc. e spargimento di detti materiali;
- 6) di sbarrare con cartelli e limiti invalicabili, come previsto dal Codice della Strada, la sede stradale quando la stessa viene chiusa al transito con ordinanza;
- 7) di approntare presso i depositi di cantiere i prodotti chimici per disgelo stradale (cloruri di sodio/calcio/magnesio) nelle quantità occorrenti per uso antigelo in più riprese, con carichi non inferiori a 100 q.li, al bisogno, ovvero a carichi ritenuti congrui dal responsabile del procedimento.

Nel prezzo del canone forfettario per il mantenimento della transitabilità è altresì compresa la fornitura, ovvero il nolo ed il consumo degli attrezzi, degli utensili e degli arnesi di lavoro, nonché dei segnali prescritti a norma del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, da apporre sui tratti di strada dove si svolgono i servizi, nel corso esecutivo dei servizi stessi.

Articolo 25 – apertura estiva del passo S. Marco

I lavori di che trattasi consistono nell'apertura del Passo di S. Marco che deve avvenire in due fasi: fino all'Alpe Lago entro e non oltre il 15 maggio di ogni stagione; fino al passo entro e non oltre il 10 giugno di ogni stagione.

C) Apertura del passo d'alta montagna di S. Marco

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente affidamento e per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione lavori.

In particolare il taglio della neve e delle slavine e l'installazione dei parapetti a barriera, rimosse prima della chiusura invernale della strada, dovranno essere effettuati con idonee macchine operative.

L'impiego di squadra tipo, noli di mezzi meccanici per trasporti, rimozione materiale franato disgiunto e per altri impieghi ed i lavori a misura saranno effettuati lungo gli interi tratti, oggetto del presente affidamento.

L'Impresa deve altresì controllare e verificare la consistenza e lo stato di manutenzione dei muri di sostegno della strada, tombotti, tombini e ponti e, in caso di supposto pericolo, darne immediatamente comunicazione alla Provincia in caso di effettiva e comprovata necessità, chiudendo al transito la strada.

I lavori di cui sopra consistono nei seguenti interventi:

- 1) nell'apertura dello strato nevoso delle strada, di piazzole e nella regolarizzazione dei tagli, allargamenti delle curve, effettuati sia a mano oppure a macchina, come meglio riterrà l'appaltatore, per garantire la tempestività delle opere;
- 2) nella pulizia della sede stradale, delle scarpate, con taglio degli arbusti;
- 3) la ricognizione visiva dei versanti rocciosi con l'eventuale disgiunto leggero di masse instabili (rimangono escluse e valutate a parte la rimozione di masse rocciose che comportino legature o lavori in parete);
- 4) la pulizia di cunette, tombotti e tombini e loro pulizia e spurgo;
- 5) nello smaltimento rapido delle acque meteoriche in modo da eliminare il loro ristagno sulla strada e nei fossi, anche per la materia deposta e per la neve.

L'impresa dovrà provvedere a sgomberare la strada dalla eventuale presenza di terra, sassi nonché da alberi e ramaglie provvedendo al taglio dei rami che sporgono sulla scarpata stradale.

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE